

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] per sé e quale procuratore generale del fratello [REDACTED], conveniva in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], rispettivamente sorella e nipote, chiedendo di determinare ex art. 556 c.c. l'ammontare della quota di cui poteva disporre [REDACTED] e di accertare e dichiarare la lesione della quota riservata ai legittimari [REDACTED] ed [REDACTED] e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie nei confronti degli stessi; disposti, conseguentemente, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie fatte da [REDACTED] a beneficio di [REDACTED] e [REDACTED]

A sostegno della domanda esponeva che:

-in data 27.05.90 decedeva la sig.ra [REDACTED] la cui eredità si devolveva per successione legittima in favore del marito [REDACTED] dei tre figli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]. La [REDACTED] lasciava in eredità, tra l'altro: la propria quota (1/2) di un immobile in [REDACTED] ([REDACTED]) via [REDACTED] che veniva venduto e con il ricavato veniva acquistata in favore di [REDACTED] altra unità immobiliare in [REDACTED] via [REDACTED] poi ceduta nel 1994 alla figlia [REDACTED] la propria quota (1/2) di un terreno in [REDACTED] successivamente venduto alla [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED] il quale versò l'intero corrispettivo a [REDACTED] a mezzo di assegno intestato alla stessa; la propria quota di un complesso immobiliare di tipo rurale in [REDACTED], via [REDACTED] successivamente e tuttora occupata dalla [REDACTED] con i propri figli contro la volontà degli attori;

-in data 1.01.03 decedeva in [REDACTED] e l'eredità si devolveva per intero alla figlia [REDACTED] (*"nomino mio erede universale mia figlia [REDACTED]"*) con legato in favore del di lei figlio [REDACTED] (*"a mio nipote [REDACTED] lascio il piccolo capannone insistente sull'area adiacente alla mia casa di [REDACTED]"*) e ciò in forza del testamento pubblico ricevuto in data 28.07.97 dal notaio [REDACTED] che lo pubblicava in data 10.04.01. Il testatore escludeva ogni lascito in favore dei figli [REDACTED] ed [REDACTED] asserendo di avere già donato loro abbastanza in vita (*"ai miei figli maschi [REDACTED] d [REDACTED] lascio quanto già dato in*

vita, mi riferisco alle aziende ai medesimi cedute”), ma in realtà l’attività di venditore ambulante di frutta e verdura non veniva affatto donata ai figli ma ceduta a titolo oneroso a terzi.

Assumevano, pertanto, gli attori l’intervenuta lesione della propria quota di legittima ex art. 537 comma 2 c.c., pari a 2/9 del patrimonio del de cuius e ciò anche in considerazione della circostanza che [REDACTED] era stata ulteriormente beneficiata in vita dal padre attraverso *atti inter vivos*, come cessione di immobili e/o di crediti.

All’udienza in data 17.04.02 il Giudice del Tribunale di Milano sezione distaccata di Rho, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei convenuti e, ai sensi dell’art. 50 bis n. 6 c.p.c., disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente, il quale lo trasmetteva alla IV sezione civile di codesto Tribunale.

Designato il nuovo Giudice, veniva fissata l’udienza ex art. 183 c.p.c. e, in data 18.10.2002, veniva concesso agli attori il termine per il deposito di memoria avente il contenuto di cui all’art. 183 V comma c.p.c..

Alla successiva udienza in data 13.02.03, su richiesta del procuratore dell’attore, veniva concesso il termine per il deposito di memoria istruttoria, ai sensi dell’art. 184 c.p.c..

Con ordinanza in data 3.07.03 il Giudice ammetteva le prove orali dedotte dagli attori in memoria 30.05.03. All’udienza in data 4.12.03 venivano escussi i testi di parte attrice, sigg. [REDACTED] e [REDACTED]

Con comparsa, depositata in Cancelleria in data 31.03.04, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano tutto quanto dedotto dagli attori. In particolare, richiamavano il contenuto del testamento pubblico di [REDACTED] rilevando l’insussistenza di alcuna lesione della quota riservata per legge agli attori, atteso che gli stessi erano già stati beneficiati in vita dallo stesso testatore mediante la cessione in loro favore di due licenze per ambulanti, una di frutta e verdura e l’altra di piante e fiori. Inoltre -aggiungevano i convenuti- [REDACTED] non solo aveva adempiuto le disposizioni testamentarie (“...Faccio obbligo alla nominata erede di pagare a ciascuno dei miei nipoti a nome [REDACTED] e [REDACTED] la somma di £ [REDACTED] cadanno entro tre anni dalla mia morte. Questa è la mia volontà.”), ma aveva provveduto altresì alla completa

ristrutturazione dell'immobile sito in [redacted] via [redacted] come da documentazione fotografica in atti), ove la stessa abitava con la propria famiglia.

All'udienza in data 1.04.04 il Giudice revocava la contumacia dei convenuti. Il procuratore degli attori eccepeva la tardività della documentazione prodotta mentre entrambi i convenuti rendevano l'interrogatorio formale.

Veniva quindi disposta ed espletata apposita CTU e, all'udienza in data 29.09.05, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, assegnati alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori, in qualità di figli del de cuius [redacted] hanno proposto domanda di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento pubblico ricevuto in data 28.09.97 e pubblicato in data 10.04.01 dal notaio [redacted] di [redacted], con cui il de cuius [redacted] così disponeva del proprio patrimonio: *"Revoco ogni mio precedente testamento. Nomino mio erede universale mia figlia [redacted]. Ai miei figli maschi [redacted] e [redacted] lascio loro quanto già dato in vita, mi riferisco alle aziende ai medesimi cedute. A mio nipote [redacted] lascio il piccolo capannone insistente sull'area adiacente alla mia casa di [redacted]. Faccio obbligo alla nominata erede di pagare a ciascuno dei miei nipoti a nome [redacted] e [redacted] la somma di L. [redacted] cadauno entro tre anni dalla mia morte. Questa è la mia volontà".*

L'art. 537 comma 2° c.c. così dispone: *"se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali"*. Nella specie, concorrendo tre figli ([redacted]) ed in assenza di coniuge superstite, ciascuno di essi avrebbe avuto diritto ad una quota necessaria pari a 2/9 (cioè ad 1/3 di 2/3) del patrimonio del de cuius all'apertura della successione.

Il CTU, dopo aver ben descritto e stimato i beni ereditari, ha accertato la lesione della quota riservata agli attori e ne ha determinato la misura. In particolare, il Ctu ha stimato in euro [redacted] il valore della massa ereditaria del de cuius all'apertura della successione ed ha ritenuto, in assenza di qualsiasi prova al riguardo, di non dover sottrarre alcunchè a titolo di debiti e costi successori.

Pertanto, l'intera quota riservata ai legittimari (i tre fratelli Rapisarda) ammontava ad euro [redacted] (2/3 di euro [redacted]) mentre la quota disponibile era pari ad euro [redacted]

(1/3 di euro [redacted] Ne deriva che, avendo il de cuius devoluto l'intero patrimonio alla figlia [redacted] ad eccezione del legato attribuito al nipote [redacted] (*"A mio nipote [redacted] lascio il piccolo capannone insistente sull'area adiacente alla mia casa di [redacted]"*) stimato dal Ctu in euro [redacted] v. pag. 17), risulta essere stata totalmente lesa la quota riservata agli altri due figli, odierni attori, ai quali sarebbero invece spettati per legge beni per il corrispondente valore di euro [redacted] (pari a 2/9 dell'intera massa ereditaria).

Assumono i convenuti che nessuna lesione di quota legittima spettante agli attori sarebbe intervenuta, atteso il fatto che nella formazione della massa dovevano riunirsi, fittiziamente, anche le donazioni ricevute dagli attori dal de cuius quando era ancora in vita, in particolare le due licenze per ambulanti, una di frutta e verdura e l'altra di piante e fiori. Ciò in base alle stesse disposizioni testamentarie (*"Ai miei figli maschi [redacted] lascio loro quanto già dato in vita, mi riferisco alle aziende ai medesimi cedute"*). Inoltre, tale lesione dovrebbe escludersi altresì in conseguenza dell'adempimento da parte di [redacted] dell'onere apposto al testamento dal de cuius.

Entrambe le prospettazioni sono infondate. Quanto alle asserite donazioni, ancorché dichiarate nel testamento, non risultano in alcun modo provate dai convenuti.

Per contro, gli attori hanno prodotto una copia di scrittura privata (doc. 4), dalla quale si evince che, in data 14.11.1986, [redacted] cedeva a titolo oneroso a [redacted] la licenza di frutta e verdura per ambulanti. Ora, i convenuti assumono che tale cessione, proprio perché in favore della moglie di [redacted], venne effettuata per meri fini fiscali e dissimulava una donazione, non essendo intervenuto alcun pagamento di prezzo. Anche tale asserzione tuttavia non ha avuto alcun riscontro probatorio.

In ordine poi all'adempimento dell'onere, ritenuta corretta l'eccezione di tardività della documentazione prodotta dai convenuti, in una con la costituzione in giudizio, in assenza di rimessione in termini ex art 184 bis c.p.c., occorre comunque rilevare che l'entità del suddetto onere testamentario non sembra influire sulla vicenda in esame.

Allo stesso modo non può accogliersi la richiesta di valutazione delle spese di ristrutturazione, asseritamente sostenute da [redacted] sull'immobile di [redacted] v. [redacted] in quanto sfornite di alcuna prova, non potendosi ritenere tale la produzione-peraltro tardiva- fotografica effettuata dai convenuti (doc.4-7).

Accertata e dichiarata la violazione dell'art. 537 comma 2° c.c. e la conseguente inefficacia nei confronti dei legittimari [redacted] e [redacted] delle disposizioni testamentarie fatte dal de cuius in favore dei convenuti, si deve procedere alla riduzione delle stesse in accoglimento della domanda di riduzione svolta dagli attori. Il CTU ha evidenziato i motivi (v. pag. 18 e 19) per i quali non è possibile procedere ad alcuna riduzione sulla base di un progetto divisionale in natura, di guisa che la riduzione deve essere effettuata mediante liquidazione a favore di ciascun attore di una somma di denaro corrispondente ai 2/9 della massa ereditaria (cfr. Cass. civ. n. 13003/2001).

Inoltre, ai sensi dell'art. 558 c.c., *"la riduzione delle disposizioni testamentare avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari"*, con la conseguenza che si dovrà procedere a riduzione, in misura proporzionale a quanto ricevuto da ciascuno dei convenuti, di entrambe le disposizioni testamentarie in questione (*"nomino mio erede universale mia figlia [redacted] e "A mio nipote [redacted] lascio il piccolo capannone insistente sull'area adiacente alla mia casa di [redacted]"*), da considerarsi unitariamente.

Tenuto conto del fatto che, come detto, il patrimonio del de cuius ammontava ad euro [redacted], che la quota necessaria era di euro [redacted] e quella disponibile di euro [redacted] che il valore delle disposizioni testamentarie (esclusa la quota necessaria di euro [redacted] devoluta per legge a [redacted] era di euro [redacted], di cui euro [redacted] legati a [redacted] ed euro [redacted] devoluti a [redacted] che dunque il totale lesione della quota necessaria è di euro [redacted] ne deriva che a carico di [redacted] dovrà essere disposta la riduzione per il complessivo importo di euro [redacted] (=da liquidarsi in euro [redacted] per ciascun attore) e a carico di [redacted] [redacted] per il complessivo importo di euro [redacted] (da liquidarsi per euro [redacted] in favore di ciascun attore).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] e [redacted] contro [redacted] e [redacted], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta ogni contraria domanda, così provvede:

1) accerta e dichiara l'intervenuta lesione della quota riservata ai legittimari [redacted] e [redacted] nella misura di euro [redacted], per l'effetto, dichiarata l'inefficacia delle disposizioni testamentarie nei confronti degli stessi, dispone la riduzione delle medesime in modo proporzionale così come effettuate in favore di [redacted] e [redacted]

2) per l'effetto, condanna [redacted] a liquidare in favore di ciascuno degli attori la somma di euro [redacted] e condanna [redacted] a liquidare in favore di ciascuno degli attori la somma di euro [redacted]

3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese del giudizio, che si liquidano in complessive euro [redacted], di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge; pone le spese di CTU a carico dei convenuti, nella misura liquidata dal Giudice.

Così deciso in Milano il 10.01.2006

Il Giudice est.



Il Presidente

